



**PROVINCIA DI
VERCELLI**

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO CONCESSIONI E ESPROPRI

**AI COMUNE di CRAVAGLIANA
AI COMUNE di FOBELLO
AI COMUNE di RIMELLA
AI COMUNE di CERVATTO
AI COMUNE di VARALLO**

e p.c

- Alla PREFETTURA di VERCELLI
- Alla QUESTURA di VERCELLI
- AI COMANDO CARABINIERI di VERCELLI
- AI COMANDO POLIZIA STRADALE di VERCELLI
- AI COMANDO VV.FF. di VERCELLI
- AI CORPO GUARDIA DI FINANZA
- All'A.S.L. di competenza
- Alla CROCE ROSSA ITALIANA
- All'A.C.I. di VERCELLI
- All'A.T.A.P. di BIELLA
- A UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA
- A RADIO TRAFFIC
- Al 118
- A Ditta 5T SrL
- All' AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE
- AI SOCCORSO ALPINO e SPELEOLOGICO - VIII DELEGAZIONE VALSESIA e VALSESSERA
- AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE PIEMONTE

OGGETTO: S.P. 9 “di Valle Mastallone” in comune di Cravagliana - tratto dalla galleria Ferrera (galleria compresa) sino a località Ponte delle due Acque. Istituzione di senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico a seguito di incendio di vaste porzioni e conseguente instabilità dei versanti.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI E.Q.

PREMESSO che ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616, dall'1/01/1980 sono attribuite alle Province, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea e la regolamentazione della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, la cui disciplina è stabilita dall'art. 5, comma 3 e dall'art. 6, commi 4 e 5, del Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992, n. 285, fermi restando i poteri del Prefetto previsti dall'art. 6, comma 1, dello stesso Codice;

Vista l'ordinanza avente prot. 10938 del 09/04/2026 emessa dalla Provincia di Vercelli in data 09/04/2026 con la quale, a titolo precauzionale si riteneva opportuno l'interruzione

totale della circolazione veicolare, pedonale e ciclopeditone del tratto di S.P. 9 compreso tra la galleria Ferrera (galleria compresa) sino a località Ponte delle due Acque;

TENUTO CONTO che a seguito delle operazioni di parzializzazione cautelativa della carreggiata con contestuale interdizione al traffico della corsia di monte, a decorrere dalle ore 19 di venerdì 10/04/2026 si ritiene di autorizzare il transito veicolare esclusivamente lungo la corsia di valle, mediante l'istituzione di un senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico.

Tenuto conto dell'esigua sezione stradale e dell'andamento piano altimetrico della strada si precisa che è interdetto il transito ai veicoli autoarticolati (Mod. II 8/d art. 83 del Codice della Strada);

VISTI gli artt. 5 e 6 del Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 6 e 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso Codice, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

ORDINA

A FAR TEMPO DALLE ORE 19 DI VENERDI' 10 APRILE 2026

**L'ISTITUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE A SENSO UNICO ALTERNATO
REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE,**

**LUNGO LA S.P. 9 "DI VALLE MASTALLONE" IN COMUNE DI CRAVAGLIANA -
TRATTO NEI PRESSI DALLA GALLERIA FERRERA (GALLERIA COMPRESA) SINO
A LOCALITÀ PONTE DELLE DUE ACQUE -**

ECCEPPO AI MEZZI AUTOARTICOLATI (Mod. II 8/d art. 83 del Codice della Strada),

IL TUTTO SINO ALLA TOTALE MESSA IN SICUREZZA DEL DEMANIO STRADALE

Qualora dovessero sopravvenire criticità impreviste o situazioni di potenziale pericolo, derivanti ad esempio da avverse condizioni meteorologiche o altri eventi atti a pregiudicare la sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità, si procederà con decorrenza immediata alla chiusura totale del tratto stradale interessato, estendendo il divieto di transito anche alla corsia di valle; una volta cessate le cause ostative che hanno determinato tale interruzione d'urgenza, verrà tempestivamente ripristinata la disciplina della viabilità a senso unico alternato secondo le modalità sopra esposte.

Durante le fasi di interruzione totale della circolazione veicolare per motivi emergenziali, resta comunque autorizzato il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento in servizio di emergenza, fatte salve le situazioni di eccezionale ed elevata pericolosità che potrebbero pregiudicare la sicurezza dei mezzi e degli operatori stessi rendendo di fatto tecnicamente impossibile il transito.

LA PRESENTE ORDINANZA comporta la necessità di installare tutta la segnaletica prevista a norma di legge a cura della PROVINCIA di VERCELLI con sede in Via San Cristoforo n° 3 a VERCELLI (VC), mantenendola in perfetta efficienza sino al termine della situazione di pericolo per la pubblica incolumità.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Chiunque abbia validi motivi e interesse per contestare la presente ordinanza può inoltrare ricorso al TAR Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della presente ordinanza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine

di 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Avverso il presente provvedimento è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con le conseguenze e gli effetti dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada).

**Il Funzionario Incaricato di E. Q.
(Ing. Marzio SGUOTTI)**

Tecnico Riferimento Pratica:

M. Vandone

☎ 0161/590278

✉: meris.vandone@provincia.vercelli.it

S.P. 9 "di Valle Mastallone"

Legenda
📌 tratto interessato

📌 Fine tratto interessato

Voj

📍 Alpe Dietrosella

Valbella Inferiore

📌 Inizio tratto interessato
Ferriera

Google Earth

Image © 2026 Airbus



1 km